



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

(C.F. 90048270731)

N° 8 del Registro Concessioni – Anno 2016

N° 624 del Repertorio

IL PRESIDENTE

Vista l'istanza in data 01.07.2016 dalla Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop. (C.F. . 00084210731), avente sede nel Porto Mercantile di Taranto, in persona del legale rappresentante;

Visto il provvedimento n. 01/14 del 17.04.2014 con il quale la cennata Compagnia Portuale è stata autorizzata - a seguito di procedura di evidenza pubblica implementata dall'Autorità Portuale - allo svolgimento del Servizio di fornitura del lavoro portuale temporaneo nel Porto di Taranto, ex art. 17 L. 84/94; ciò per la durata di anni sette a far tempo dal verbale di consegna del Servizio medesimo (23.04.2014);

Sentito il Comitato Portuale il quale ha espresso il proprio parere - ai sensi del comb. disp. degli artt. 8, comma 3, lett. h) e 9, comma 3, lett. f) L. 84/94 - nella seduta del 03.11.2016;

Visti gli esiti della attività istruttoria implementata sulla predetta istanza da parte del Responsabile del Procedimento;

Visto il provvedimento di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, co.1, della L. 241/90, n. 15892 in data 08.11.2016 dell'Autorità Portuale;

Visto il foglio n. 255 pervenuto in data 10.11.2016 con il quale la Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop. ha posto in essere gli adempimenti per il rilascio della presente licenza;





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

Considerato che non si è proceduto alla pubblicazione della domanda ex art. 18 Reg. Cod. Nav. trattandosi di concessione demaniale marittima afferente l'uso di parte del bene demaniale denominato "Casa del portuale" destinato all'espletamento del Servizio di fornitura di lavoro temporaneo nel Porto di Taranto, ex art. 17 L. 84/94, affidato – sugli esiti della procedura di evidenza pubblica - dall'Autorità Portuale alla Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop.;

Visti gli atti d'ufficio tutti;

Sentito il Segretario Generale f.f. ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94;

Letti ed applicati:

- l'art. 8, comma 3, lett. h), della legge n.84 del 28.01.1994 e s.m.i.;
- l'art. 36 Codice della Navigazione;
- la legge 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400/1993;
- il Regolamento "Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo" adottato dall'Autorità Portuale con Ordinanza n. 12/15 del 22.09.2015;
- l'art 22, co. 1, del D.Lvo 169/2016;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362 del 08.11.2016, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- il Decreto n. 106/16 del 10.11.2016, di nomina del Segretario Generale facente funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

CONCEDE





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

alla Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop. (P.I./C.F. 00084210731) avente sede nel Porto Mercantile di Taranto, in persona del legale rappresentante, l'occupazione e l'uso di una porzione di mq. 536,55 del piano terra del manufatto demaniale marittimo denominato "Casa del portuale" - acquisito tra le pertinenze del p.d.m. in data 06.06.1995 e situato nel Comune di Taranto e precisamente in località Porto Mercantile, San Nicolicchio (foglio di mappa n. 197 p.lla n. 15) - allo scopo di mantenere tale parte del compendio ed annessi servizi tecnologici come sede della Società per l'espletamento del servizio di fornitura del lavoro portuale temporaneo nel Porto di Taranto, ex art. 17 L. 84/9. Ciò conformemente alla documentazione tecnico-planimetrica allegata alla presente licenza di concessione e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale di Taranto, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 20.988,60 provvisorio e salvo conguaglio.

Gli impianti tecnologici (centrale idrica e termica, impianto fognario, impianto elettrico, etc) e le relative reti risultano, allo stato, centralizzati e comuni per l'intero compendio demaniale marittimo. Restano, pertanto, a carico del concessionario, unitamente agli altri Soggetti concessionari utilizzatori del compendio, gli oneri connessi all'eventuale adeguamento degli impianti stessi secondo le specifiche esigenze relative alla organizzazione dei relativi ambienti. Egli provvederà, congiuntamente agli altri Soggetti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi in modo da assicurarne, in qualsiasi momento, il regolare funzionamento. Ciò senza oneri per l'Autorità Portuale, manlevando l'Amministrazione medesima da ogni e qualsivoglia



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

responsabilità e nel rispetto della normativa vigente in materia.

La concessione, che si intende assentita unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, ha la durata di mesi 48 (quarantotto) dal 01.07.2016 al 30.06.2020.

Il concessionario ha già corrisposto il canone di € 7.870,71 afferente il periodo 01.07.2016-31.12.2017 come da versamento effettuato presso la Banca Popolare Pugliese.

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente licenza di concessione, è stata prestata - con polizza fidejussoria n. 460011580494, in data 27.06.2016 dell'importo di € 16.000,00 - dalla Unicredit Spa, per ogni effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo del suo Funzionario, autorizzato ad impegnare la suddetta Società. La predetta polizza sarà valida fino a che l'Autorità Portuale non la restituirà con annotazione di svincolo o rilascerà dichiarazione che liberi la Unicredit Spa, da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono.

L'Amministrazione avrà sempre facoltà di:

- revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;
- dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'area demaniale marittima nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dalla predetta Autorità. Qualora il concessionario non adempia l'obbligo dello sgombero, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure alla rivalsa, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature all'interno dell'immobile, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta Autorità potrà imporre il rimborso.

Il concessionario:

- a) sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
- b) non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

c) dovrà sgomberare, a proprie spese, nel giorno della scadenza della licenza, la porzione del compendio demaniale marittimo in concessione e quindi riconsegnarla all'Autorità Portuale;

d) dovrà corrispondere l'indennizzo risarcitorio previsto dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i. in caso di occupazioni sine titolo ovvero difformi da quanto previsto dal titolo concessorio.

La presente concessione è inoltre subordinata, oltre che alla disciplina doganale e di pubblica sicurezza, alle seguenti altre condizioni speciali:

1. nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2. la cauzione sarà restituita, al termine della presente concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora l'Autorità Portuale dovesse per qualsiasi motivo prelevare somme dalla cauzione versata, il concessionario presta, sin d'ora, il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare entro gg. 30 (trenta) dalla notifica della Autorità Portuale. Inoltre, nel caso di aggiornamento della misura del canone, detta cauzione dovrà essere integrata in modo che non risulti inferiore a due annualità del canone





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

medesimo, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., ultimo cpv.

Il concessionario si obbliga, altresì, a:

3. corrispondere le singole rate del canone anticipatamente rispetto alla annualità di riferimento. Ciò nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento dello stesso, secondo le modalità stabilite nella richiesta medesima. Decorso inutilmente tale termine:

3.1 saranno dovuti – dal giorno della mora fino al soddisfo – gli interessi legali il cui saggio è determinato dal Ministero delle Economia e delle Finanze;

3.2 l’Autorità Portuale procederà, dandone conoscenza al concessionario, alla escussione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. per l’importo del canone maggiorato degli interessi maturati;

3.3 nel caso in cui l’importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l’intero credito dell’Autorità Portuale o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l’Autorità procederà, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n° 639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone inevaso, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese. A scadenza del termine dei 30 giorni indicato nell’atto ingiuntivo, verranno attivate le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato;

4. provvedere al conguaglio del canone provvisorio nella misura che sarà stabilita ai sensi della Legge 494/93 e s.m.i. A ciò si impegna ad



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

adempire anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata;

5. sollevare formalmente l'Autorità Portuale e le altre Amministrazioni dello Stato, interessate al pubblico demanio marittimo, da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, presente o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;
6. sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molestia azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare conseguenza della occupazione di che trattasi;
7. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio, del mare e dell'ambiente;
8. mantenere pulita e sgombera da rifiuti e immondizie di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione;
9. operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
10. adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale, in





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

relazione all'esercizio delle attività in loco

11. assicurare il fabbricato demaniale assentito in concessione. L'assicurazione deve coprire i danni da fulmine e da incendio, salva la facoltà del concessionario e dell'Autorità Portuale di estenderla a danni di altra natura. L'ammontare dell'assicurazione è fissato in relazione al valore del manufatto;
12. effettuare periodicamente la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio al fine di accertarne il rispetto funzionale sotto il profilo statico. Ciò allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità restando a carico del concessionario medesimo ogni responsabilità civile e penale nell'esercizio delle relative opere;
13. a provvedere, a sua cura e spese, per tutta la durata della occupazione, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria (così come definite dall'art. 3 del DPR 380/01 T.U. Edilizia), agli oneri di qualsiasi natura gravanti sulla porzione del manufatto in uso esclusivo (in conformità dell'art. 7 del DPR 296/05) e quelli relativi ai consumi delle utenze (acque, luce, fogna, telefono, etc.). Ciò al fine di assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio del cennato compendio sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.), assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'Autorità Portuale e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime;
14. ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell'ambiente.

15. provvedere, a sua cura e spese, alla registrazione della presente licenza di concessione presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto e restituire tempestivamente all'Autorità Portuale l'"originale" debitamente registrato.

La presente licenza regolarizza unicamente l'utilizzazione dell'area demaniale marittima, oggetto della concessione, con riferimento allo scopo suindicato, e rimane, comunque, subordinata all'obbligo da parte del concessionario di munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza di altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti, ai fini dell'esercizio della concessione, osservando le relative prescrizioni; cosicché la presente licenza è *ipso jure* privo di efficacia in mancanza di tutti i cennati occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da parte di tutte le altre competenti Amministrazioni.

Essa viene sottoscritta in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni e degli obblighi sopra espressi, dal Dott. Michelangelo Sgura, nato a Taranto il 22.06.1953 (C.F. MSGRMHL53H22L049N), quale Presidente





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO

del Consiglio di Amministrazione della Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop., il quale dichiara di eleggere domicilio presso la sede nel Porto Mercantile di Taranto.

Si allega, come parte integrante e sostanziale della presente, la seguente documentazione tecnica:

1. planimetria generale e schema impianto di smaltimento acque reflue (Scala 1:200);
2. Pianta Piano terra (scala 1:200).

Taranto, li 11/11/2016

Autorità di sistema Portuale del

Il Concessionario

Mar Ionio

Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop.

Il Presidente

Il Legale Rappresentante

Prof. Avv. Sergio Prete

Dott. Michelangelo Sgura

Visto

Visto

Il Segretario Generale f.f.

Il R.P.C.T.P.

Dott. Francesco Benincasa

Avv. Claudio Scapparone

**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO**

Atto registrato il 22 NOV. 2016 serie 3 al N° 3933

Imposte liquidate per € 470,75 per n° 4 anni

IL FUNZIONARIO
Mariella CARROZZO
Firma su delega del Direttore Prov.le
Adolfo DEL GIACCO






**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO**
PORTO DI TARANTO



PAGINA NON SCRITTA





Auditorium

h = 4,90 mt
89,62 mq

h = 3,75 mt

23,89 mq

261,27 mq

Centrale Idrica

COMPAGNIA PORTUALE "NEPTUNIA"
SOC. COOP.
IL PRESIDENTE
Giuseppe MGS



Pianta piano terra
Scala 1:200

Agenzia delle Entrate
 Direzione Provinciale di Trapano
 Ufficio di Trapano

Numero dell'Economico e delle Finanze
 Marca DA SOLLO
 €1,00
 UNO/00

01/13/11567/039
 01/11/2016 11:55:47
 IDENTIFICATIVO : 015153041256